



# COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

## Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Deliberazione N. 26

in data 29/04/2014

Adunanza \_\_\_\_\_ ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

### OGGETTO

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote, detrazioni e modalità di applicazione anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sala consiliare di "Villa Olivi" si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Eseguito l'appello risultano:

	Presenti	Assenti
Rossetto Moreno –Sindaco	1	
De Biasi Graziano	2	
Zaniol Lucio	3	
Bin Roberto	4	
Vettori Giulia	5	
Bortoluzzi Giorgio	6	
Moratto Marino	7	
Narder Luigino	8	
Ravaziol Monia	9	
Da Ros Walter	10	
Buso Luciano	11	

Partecipa alla seduta il Sig. **Ferrari dr. Giorgio** Segretario comunale.

Il Sig. **Rossetto Moreno** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Vettori – Bin – Da Ros

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che i commi dal 639 al 731 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

e composta da:

- **IMU** (impôsta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTI** in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 di disciplina della componente TASI:

- **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria – IMU – ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- **677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 e quindi la misura del 1 per mille.
- **679.** Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- **682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto attiene alla TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- **683.** Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
  - **692.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**DATO ATTO CHE** nell'odierna seduta consiliare viene approvato con separata deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile il Regolamento che disciplina della I.U.C. e che disciplina, in particolare per la TASI, rate, scadenze di versamento e modalità di gestione del tributo per l'anno 2014;

**CONSIDERATO CHE** anche ai fini della TASI vengono applicati i seguenti regolamenti comunali:

- Regolamento Generale delle entrate del Comune di Breda di Piave;
- Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del comune di Breda di Piave

**RITENUTO** necessario, in conseguenza a quanto disposto dal succitato comma 682 e stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, di individuare i servizi indivisibili come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

SERVIZIO INDIVISIBILE	IMPORTO BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 133.621,19
CULTURA	€ 73.000,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE /TERRITORIO	€ 270.258,46
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	€ 435.497,86
<b>TOTALE</b>	<b>€ 912.377,51</b>
GETTITO PRESUNTO	541.651,68
<b>% DI COPERTURA</b>	<b>59,37</b>

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili richiamati stabilire l'applicazione delle aliquote della TASI, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 e sulla base dell'art. 25 del Regolamento IUC – come segue:

- a) **ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE PER** abitazione principale (escluse categorie catastali A1, A8, A9) e relative pertinenze di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e unità immobiliari assimilate ex lege (D.L. 201/2011 art. 13 – comma 2 - lett. a)-b)-c)-d)) e con regolamento comunale (art. 13 regolamento IUC) all'abitazione principale e relative pertinenze, escluse dall'applicazione dell'IMU:
- abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 possedute dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale;
  - abitazione principale e relative pertinenze con diritto di abitazione ai sensi art. 540 c.c. per il coniuge superstite;
  - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- abitazione concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale e le relative pertinenze; è considerato assimilabile un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**b) ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE PER:**

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**c) ALIQUOTA DEL 1 PER MILLE PER:**

- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sia in categoria D/10 che in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;

- d) **ALIQUOTA ZERO PER MILLE** per abitazione principale di categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, per tutte le altre fattispecie di fabbricati diverse da quelle di cui ai punti precedenti e per le aree edificabili.

**RITENUTO** altresì, di introdurre ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 e sulla base del Regolamento IUC, l'applicazione di una detrazione per abitazione principale pari ad € 30,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da detrarsi fino a concorrenza del suo ammontare per i casi di cui al precedente punto a); per le abitazioni principali in cui l'occupante è diverso dal possessore tale detrazione compete unicamente all'occupante per il quale l'unità immobiliare costituisce abitazione principale;

**DATO ATTO** che l'importo della detrazione per abitazione principale pari ad € 30,00 spetta in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta; nell'ipotesi di più soggetti passivi (più possessori o più detentori) aventi diritto a detrazioni per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** che il decreto ministeriale del 13.02.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.2014 ha stabilito il differimento per l'anno 2014 al 30.04.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m.i;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili del servizio, a' sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**CON VOTI** favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Ravaziol, Da Ros, Buso), espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

- 1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:
  - a) **ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE PER** abitazione principale (escluse categorie catastali A1, A8, A9) e relative pertinenze di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e unità immobiliari assimilate ex lege (D.L. 201/2011 art. 13 – comma 2 - lett. a)-b)-c)-d)) e con regolamento comunale (art. 13 regolamento IUC) all'abitazione principale e relative pertinenze, escluse dall'applicazione dell'IMU:
    - abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 possedute dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale;
    - abitazione principale e relative pertinenze con diritto di abitazione ai sensi art. 540 c.c. per il coniuge superstite;
    - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    - abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
    - abitazione concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale e le relative pertinenze; è considerato assimilabile un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
    - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
    - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**b) ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE PER:**

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**c) ALIQUOTA DEL 1 PER MILLE PER:**

- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sia in categoria D/10 che in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;

d) **ALIQUOTA ZERO PER MILLE** per abitazione principale di categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, per tutte le altre fattispecie di fabbricati diverse da quelle di cui ai punti precedenti e per le aree edificabili.

- 2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, salvo quanto previsto dal D.L. 16 del 06.03.2014;
- 3) di introdurre, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 e sulla base del Regolamento IUC, l'applicazione di una detrazione per abitazione principale pari ad € 30,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da detrarsi fino a concorrenza del suo ammontare per i casi di cui al precedente punto a); per le abitazioni principali in cui l'occupante è diverso dal possessore tale detrazione compete unicamente all'occupante per il quale l'unità immobiliare costituisce abitazione principale;
- 4) Di individuare, sulla base di quanto precisato nelle premesse, i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi complessivi alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZIO INDIVISIBILE	IMPORTO BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 133.621,19
CULTURA	€ 73.000,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE /TERRITORIO	€ 270.258,46
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	€ 435.497,86
<b>TOTALE</b>	<b>€ 912.377,51</b>
GETTITO PRESUNTO	541.651,68
<b>% DI COPERTURA</b>	<b>59,37</b>

- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2014**;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- 8) di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Ravaziol, Da Ros, Buso), espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere a quanto deliberato.

**PARERI**

(art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Parere in ordine alla regolarità **TECNICA: FAVOREVOLE**

Il 16 aprile 2014



Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Cadamuro dr.ssa Sara

Parere in ordine alla regolarità **CONTABILE: FAVOREVOLE**

Il 16 aprile 2014



Il Responsabile dell'U.O. Ragioneria/Economato  
Baggio dr.ssa G. Aniska

La suesposta deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo come segue:

**IL PRESIDENTE**

Rossetto Moreno



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Ferrari dr. Giorgio

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 12 MAG. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



Il Funzionario incaricato

Donadi Margherita

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_;

Il Funzionario incaricato

Copia conforme all'originale depositato in Ufficio Segreteria.

Il Funzionario incaricato

Li \_\_\_\_\_